



Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

II Commissione Giustizia

Audizione

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DELLA
CONTRAFFAZIONE E DEL CONTRABBANDO, DI TRACCIABILITÀ E
DI ETICHETTATURA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER
L'ISTITUZIONE DEL MARCHIO '100% MADE IN ITALY'**

A.C. 1011

Roma, 16 aprile 2019

Premessa

Confartigianato, da sempre impegnata in prima linea sul tema della contraffazione, condivide pienamente le finalità della proposta di legge diretta a contrastare tale fenomeno. Riteniamo infatti sia vitale per la nostra economia rafforzare la tutela del *made in Italy* operando su diversi fronti.

Da una parte con una maggiore repressione del fenomeno dal punto di vista penale e dall'altro con una maggiore informazione ai cittadini sulla tracciabilità dei prodotti, rendendo obbligatorie le informazioni e le diciture sull'origine dei prodotti nelle etichette, anche con l'aiuto della tecnologia.

Sono molti i settori che gravitano nell'ambito del Sistema Confartigianato esposti al fenomeno della Contraffazione.

In relazione alle categorie merceologiche dei prodotti sequestrati desunti dai dati Ministero dello Sviluppo economico di fonte Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza – si tratta di abbigliamento e accessori, apparecchiature elettriche, calzature, occhiali, profumi e cosmetici, giocattoli e giochi, orologi e gioielli – e sulla base degli ultimi dati disponibili sulla struttura imprenditoriale, le imprese manifatturiere attive maggiormente esposte alla contraffazione sono 96.732, contano 819.917 addetti e generano un fatturato di 154,0 miliardi di euro. A livello dimensionale le micro e piccole imprese fino a 49 addetti nel solo ambito produttivo maggiormente esposte alla contraffazione sono 94.655 (97,9% delle imprese esposte), contano 474.543 addetti (57,9% degli addetti delle imprese esposte) e generano un fatturato di 57,9 miliardi di euro (37,6% del fatturato delle imprese esposte). In particolare la Filiera della moda conta 84.094 imprese (86,9% delle imprese esposte), 598.622 addetti (73,0% degli addetti delle imprese esposte) e

genera un fatturato di 102,0 miliardi di euro (66,2% del fatturato delle imprese esposte).

Le imprese artigiane operanti nei settori maggiormente esposti alla contraffazione sono 64.396, pari ai due terzi (66,6%) del totale imprese maggiormente esposte; tre addetti su dieci (28,9%) degli addetti delle imprese maggiormente esposte alla contraffazione lavorano nell'artigianato, per un totale di 237.079 addetti. La Filiera della moda del comparto artigiano conta 58.559 imprese (69,6% del totale imprese esposte della filiera) e 208.194 addetti (34,8% del totale addetti delle imprese esposte della filiera).

Settori maggiormente esposti alla contraffazione: imprese artigiane e addetti

Anno 2016. Imprese artigiane attive e loro addetti, composizione percentuale, incidenza su totale imprese e rango. Ateco 2007

Attività economica	Imprese	Comp. % imprese esposte	% su totale imprese esposte	Rank	Addetti	Comp. %	% su addetti del totale imprese esposte	Rank
13-Industrie tessili	8.648	13,4	62,6	5	32.385	13,7	27,6	5
14-Confezione di art. di abbigliamento, art. in pelle e pelliccia	18.651	29,0	65,9	3	78.826	33,2	39,6	3
15-Fabbricazione di articoli in pelle e simili	9.572	14,9	62,9	4	48.461	20,4	33,9	4
20.4-Fabbr. di saponi, detergenti, prod. per pulizia e lucidatura, profumi e cosmetici	430	0,7	29,8	9	2.270	1,0	8,3	9
26-Fabbr. di computer, prod. elettronici, app. elettromedicali, di misurazione e orologi	1.789	2,8	36,6	8	7.885	3,3	9,1	8
di cui: 26.5-Fabbr. di strum. e app. di misurazione, prova e navigazione, orologi	227	0,4	26,4	-	1.160	0,5	6,3	-
27-Fabbr. di app. elettriche e app. non elettriche per uso domestico	4.095	6,4	49,6	7	21.635	9,1	14,3	7
32.1-Fabbr. di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavor. di pietre preziose	6.207	9,6	80,6	2	16.767	7,1	54,0	1
32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli	180	0,3	50,1	6	525	0,2	19,7	6
32.5-Fabbr. di strumenti e forniture mediche e dentistiche e occhiali	14.824	23,0	88,4	1	28.326	11,9	45,5	2
ARTIGIANATO MAGGIORMENTE ESPOSTO ALLA CONTRAFFAZIONE	64.396	100,0	66,6		237.079	100,0	28,9	
Filiera della Moda*	58.559	90,9	69,6		208.194	87,8	34,8	
TOTALE SETTORI MAGGIORMENTE ESPOSTI ALLA CONTRAFFAZIONE								
TOTALE	96.732				819.917			
- Fatturato di 154.022 milioni di euro								
Filiera della Moda*	84.094				598.622			

NB: Perimetrazione basata beni maggiormente sequestrati nei dieci anni 2008-2017 e con merceologia definita

* Aggrega le attività economiche: 13, 14, 15, 20.4, 26.5, 32.1 e 32.5

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Mise-Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza

Considerazioni Generali su Contraffazione e Made In

La contraffazione e l'abusivismo configurano fattispecie delittuose il cui tratto distintivo comune è quello di alimentare economie parallele e sommerse rispetto a quelle legali e di colpire numerosi interessi pubblici e privati.

La contraffazione è un fenomeno sempre più presente nel commercio non solo nazionale ma mondiale. E' forse l'unico mercato che non è stato toccato dalla crisi ma che, anzi, ne ha colto le opportunità.

Come, dove e quando nasca il fenomeno del contraffatto è difficile da poter dire.

L'industria del falso ha saputo avvantaggiarsi della globalizzazione del mercato, spostando le produzioni nei Paesi asiatici e in quelli dell'Est europeo dove il costo della manodopera è esiguo.

La Cina detiene il primato nella classifica dei Paesi contraffattori, seguita da altri Paesi dell'area asiatica.

In Europa, dopo che per anni la UE non aveva preso in considerazione il fenomeno contraffazione, né aveva avuto la capacità di intuirne le potenzialità di radicamento e sviluppo, sta crescendo la consapevolezza che la contraffazione non è solo un problema italiano ma dell'intero mercato europeo. Per molto tempo, infatti, in Europa solo l'Italia si è preoccupata di difendere le produzioni dalle falsificazioni, e non solo dei brand, ma anche delle false indicazioni di origine, che sono anche esse vere e proprie falsificazioni. Questa evoluzione nella coscienza del vecchio continente è importante soprattutto in un momento in cui, le imprese artigiane e le micro e piccole imprese europee soffrono non solo per la crisi economica ma anche per la concorrenza sleale, in alcuni casi fondata sulla contraffazione, ivi compresa quella dell'indicazione dell'origine delle merci, il Made in.

L'abusivismo, invece, rappresenta una delle facce con cui si manifesta la contraffazione e rappresenta uno dei maggiori fenomeni di degrado delle nostre città, con incidenze economiche e sociali anche molto gravi, essendo uno degli anelli di collegamento fra economia legale e quella zona grigia d'imprenditoria borderline fra legale e illegale.

... il made in ...

Non è da oggi che nel nostro Paese il Legislatore cerca una strada compatibile con i principi del diritto comunitario per consentire alle produzioni nazionali di essere valorizzate presso il consumatore e, soprattutto, per aumentare il livello di informazione e consapevolezza dello stesso consumatore, spesso esposto al rischio di acquistare beni contraffatti. Questi beni contraffatti non soltanto procurano un danno legato alla fraudolenta depauperazione del valore intrinseco e della qualità, che in genere si riconosce ai prodotti italiani, ma ne compromette anche il suo livello di sicurezza, poiché spesso i prodotti contraffatti presentano aspetti di pericolosità legata alle caratteristiche o ai materiali con cui sono realizzati.

La protezione dei consumatori è proprio quello su cui si è cercato di lavorare a livello europeo, su grande sollecitazione di tutte le forze produttive italiane, Confartigianato in primis, attraverso l'introduzione obbligatoria dell'indicazione d'origine per tutti i prodotti fabbricati sia in area Ue, sia per quelli in area extra-UE, destinati al mercato unico interno, nell'ambito della discussione del pacchetto sulla "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato."

L'introduzione di un'indicazione di origine del prodotto avrebbe, infatti, avuto un indubbio impatto positivo sul nostro tessuto produttivo costituito per la quasi totalità da micro e piccole imprese. Ovvero da quella miriade di piccoli e piccolissimi imprenditori che ogni giorno alzando la serranda continua nella tradizione del

manifatturiero che in questo Paese è stato, ma ancora è, traino per la nostra economia. Sono proprio questi imprenditori che subiscono i danni maggiori dal mercato del falso, perché per la loro organizzazione aziendale, trovano difficoltà a contrastare il fenomeno della contraffazione dei loro prodotti, costretti ad impiegare parte delle loro risorse nella ricerca della tutela dei loro diritti, sottraendole anche e soprattutto a quella che è la loro maggiore forza competitiva, vale a dire la capacità di innovare i prodotti ed i processi produttivi. Sono quegli imprenditori che da sempre operano con successo nei settori tipici del made in Italy, che esportano gran parte delle loro produzioni considerate generalmente beni di lusso, e quindi maggiormente esposti alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti.

Concludendo, Confartigianato ritiene che per un efficace contrasto del fenomeno della contraffazione e per una effettiva tutela della indicazione d'origine dei prodotti, la strada maestra da seguire sia l'armonizzazione della **regolamentazione a livello europeo**. E' nostro auspicio, dunque, che la nuova legislatura del Parlamento europeo possa rimettere al centro delle proprie priorità il tema e giungere finalmente a termine del tormentato percorso di approvazione del regolamento sulla tracciabilità dell'origine dei prodotti c.d. "Made in". Solo in tale più ampio contesto è infatti possibile fornire un'adeguata tutela del made in Italy, evitando tutte le possibili censure sul contrasto tra le normative nazionali e la disciplina comunitaria, ed in particolare, con il principio di libera circolazione delle merci.

L'entità del fenomeno ed i danni prodotti dal mercato del falso

Quantificare, se non con certezza almeno con una giusta approssimazione, il valore del fenomeno della contraffazione è molto difficile, perché essendo una attività illegale e quindi sommersa, non è possibile fare statistiche esatte. Per poter

quantificare il fenomeno si procede quindi per stime, basate su indagini di natura induttiva che, tuttavia, sono difficili da fare e possono essere considerate per difetto.

Quello che è certo, è che l'industria del falso è ormai un fenomeno di prima grandezza nell'economia mondiale, coinvolge tutti i Paesi del mondo, sia che siano essi produttori, sia che siano consumatori di beni contraffatti.

Come è difficile quantificare il valore del fenomeno della contraffazione, è ugualmente difficile valutare i danni, anche indiretti, prodotti dalla contraffazione. Comunque si tratta di cifre molto elevate che in alcuni casi rappresentano una percentuale ancor più rilevante se riferita al PIL del Paese, dato che, trattandosi di un mercato sommerso, comporta ovviamente costi e perdite anche per lo Stato.

Oltre alla gravità delle conseguenze di carattere economico e commerciale, ciò che preoccupa di più è la presenza della criminalità organizzata nel giro del mercato dei falsi e la sua continua espansione nel settore. Acquistando una dimensione globale e con fatturati in netta crescita, non deve sorprendere che l'industria del falso stia divenendo sempre più un mercato ad appannaggio delle organizzazioni criminali di tutto il mondo. È inevitabile che un mercato così ampio e in crescita non potesse che attirare l'attenzione della criminalità organizzata. Questa ha determinato una crescita esponenziale della contraffazione, trasformandola in una vera e propria industria che produce ingenti profitti, favorisce il riciclaggio di denaro, interagisce con altri reati a cominciare dallo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e dal racket del lavoro nero. L'industria del falso è organizzata dalla criminalità in tutta la sua filiera: dalla produzione alla commercializzazione. Al coinvolgimento di organizzazioni malavitose, a livello nazionale ed internazionale, si aggiunge quello dell'immigrazione clandestina, che funge da manovalanza per lo 'spaccio' delle

merci al minuto. Il classico abusivismo commerciale, come quello dei “vucumprà” con l’impiego di ambulanti extracomunitari, crea danni economici e sociali.

Gli effetti negativi della contraffazione interessano la sfera economica e sociale del Paese e sono principalmente quattro:

- a. rappresenta un illecito;
- b. contribuisce al dilagare della criminalità;
- c. concorre all’evasione fiscale;
- d. alimenta il lavoro nero.

La contraffazione provoca un danno economico per l’impresa legale che può essere misurato con le mancate vendite, perdita di immagine e di credibilità del marchio, spese legali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, riduzione della redditività degli investimenti in ricerca, innovazione e marketing.

I prodotti contraffatti sono fabbricati solitamente nel più completo disprezzo delle norme a tutela della salute e sicurezza, mettendo in questo modo in pericolo il consumatore. La contraffazione determina inoltre un inganno ai danni dei consumatori in quanto viene svilita la funzione tipica del marchio, che è quella di garantire un segno di riconoscibilità attraverso il quale l’acquirente misura caratteristiche e qualità del prodotto.

La contraffazione danneggia il lavoratore che spesso, quando inserito nelle imprese del falso, subisce una condizione lavorativa priva di quei diritti e tutele previsti dalle leggi e contratti. La contraffazione può essere anche causa della perdita del posto di lavoro, determinando minori volumi d’affari per le imprese legali e quindi minore necessità di manodopera.

Tipologia d'impresa della contraffazione

La contraffazione non è più o non è sempre sinonimo di impresa marginale.

Inchieste e studi sul fenomeno hanno permesso di identificare almeno due macro tipologie di imprese produttrici del falso:

- quelle marginali e destrutturate, ovvero quelle imprese, nascoste, che sfruttano il lavoro e organizzano la produzione in modo illegale;
- quelle invece ben strutturate e radicate, che combinano spesso una attività regolare con una produzione di beni contraffatti. A volte si tratta degli stessi subfornitori a cui è affidata la fabbricazione di prodotti di marca che realizzano quantità in eccedenza, non autorizzate, per poi venderle illegalmente.

Distribuzione del contraffatto

Appaiono evidenti le dimensioni gigantesche raggiunte dal fenomeno, che si sviluppa attraverso canali clandestini, ma anche attraverso canali commerciali regolari.

Dalle ricerche si è evidenziato che esistono almeno tre canali attraverso i quali avviene la commercializzazione di prodotti contraffatti:

- il primo, è costituito dai negozi, dove il prodotto contraffatto viene venduto assieme agli articoli originali;
- il secondo, è quello dei più diversi canali ambulanti, spesso controllati da vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano cittadini extracomunitari;

- il terzo, in fase di espansione, è quello del commercio elettronico.

La distribuzione del falso attraverso la rete legale degli esercizi commerciali è quella che preoccupa di più perché è qui che l'acquirente è danneggiato in quanto acquista inconsapevolmente il prodotto falso. Alcuni consumatori, poi, procurandosi articoli contraffatti sono bene a conoscenza della loro provenienza illecita, ma ciò nonostante, procedono egualmente all'acquisto.

Il commercio via internet (e-commerce) offre ai contraffattori e ai distributori elevate garanzie di anonimato e un'alta capacità di transazione. Sono numeri importanti di un fenomeno che non ha più le caratteristiche di marginalità sociale, come un tempo, ma che è divenuto uno dei polmoni finanziari più importanti delle mafie italiane e straniere nel nostro Paese.

L'abusivismo nella distribuzione al dettaglio si presenta, in particolare, come un fenomeno specificamente articolato e le sue differenti forme riscontrabili in Italia sono sinteticamente riconducibili alle seguenti categorie: venditori di strada o ambulanti abusivi; privati che vendono al proprio domicilio; punti vendita privi di autorizzazione; artigiani che vendono prodotti non di propria produzione; vendite dirette da parte di produttori industriali.

Alcune evidenze quantitative del fenomeno

Da un'analisi sulla contraffazione in ambito **internazionale**, diffusa dal Comitato Nazionale Anticontraffazione (CNAC) su dati OCSE e EUIPO 2016, emerge che il commercio internazionale di merci contraffatte è pari al 2,5% del commercio mondiale, per un valore pari a 338 miliardi di €.

Il 15% del valore globale dei sequestri di prodotti contraffatti è relativo a marchi italiani. L'Italia pertanto è il primo paese europeo più colpito dalla contraffazione, secondo solo agli USA a livello mondiale.

Le importazioni di merci contraffatte sono pari al 5% di tutte le importazioni UE, per un valore pari circa a 85 miliardi di €.

Il Made in Italy è pertanto uno dei settori più colpiti da fenomeno.

A livello nazionale (fonte dati OCSE e EUIPO 2016) il valore delle importazioni di prodotti contraffatti in Italia è pari al 3% delle importazioni italiane di prodotti autentici, per un valore di 10,4 miliardi di €. La provenienza dei prodotti contraffatti e piratati in Italia è principalmente dalla Cina e da Hong Kong.

Il volume delle mancate vendite per le imprese italiane all'ingrosso e al dettaglio, a causa delle importazioni di prodotti contraffatti in Italia, è pari al 2,7% delle vendite totali nel settore italiano ed è pari a 6,9 miliardi di €.

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il valore del commercio mondiale di prodotti contraffatti che violano i diritti di proprietà intellettuale italiani, sono pari al 4,9% delle vendite totali del settore manifatturiero italiano (nazionale + esportazioni) e corrisponde a 35,6 miliardi di €.

Il volume delle mancate vendite per le imprese italiane a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale del commercio globale, è pari al 3,1 % delle vendite totali delle aziende (nazionale più esportazione) e corrisponde a 25,1 miliardi di €.

Il valore del danno al consumatore (prezzo pagato ingiustamente nella convinzione di acquistare un prodotto autentico) in Italia è pari a 2 miliardi di €.

La percentuale di prodotti contraffatti importati in Italia e destinati ai consumatori che acquistano consapevolmente è pari al 50% di cui, per settori principali, il 60 % sono orologi e dispositivi ICT e il 15 % prodotti alimentari.

Sempre in ambito nazionale, nel periodo 2008-2016 i **sequestri di merci contraffatte** (fonte dati IPERICO, MISE-DGLC-UIBM) da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, sono stati oltre 146.000 e hanno determinato il ritiro dal mercato di 458 milioni di pezzi contraffatti, per un valore complessivo stimato di quasi 5 miliardi di euro.

Analisi dei contenuti e degli aspetti di interesse del DDL AC 1101

Confartigianato condivide l'iniziativa del Parlamento volta a riprendere in esame prioritariamente le tematiche della contraffazione e della tutela del Made In e di avviare quindi l'esame di una specifica disciplina generale, per contrastare la contraffazione anche mediante interventi di rafforzamento della tutela penale, non tralasciando il tema, per noi fondamentale, della tracciabilità e dell'etichettatura. Si condivide inoltre l'iniziativa di delegare il Governo per il riordino della disciplina ed una più efficace regolamentazione del 100% Made in Italy.

In particolare si esprime un **giudizio positivo in relazione alle modifiche delle disposizioni del codice penale relative alle fattispecie di contraffazione e di frode** (artt. 3-13).

Si condivide infatti il rafforzamento dell'azione repressiva con il generale inasprimento delle pene, sia detentive sia pecuniarie, anche con funzione deterrente della contraffazione. Deve tuttavia essere messo in evidenza che un buono e severo apparato sanzionatorio, rischia di essere inefficace laddove non venga accompagnato dal rafforzamento e dall'intensificazione dell'azione di controllo, svolta sul territorio dalle Forze di Polizia locale e dalle altre Forze dell'Ordine.

Altrettanto **positiva è la previsione di una specifica aggravante se il reato è commesso con l'utilizzo del web**. Come è noto, negli ultimi anni, l'incremento dell'e-commerce ha favorito anche la crescita esponenziale della vendita di beni contraffatti via internet.

A questo proposito, vista la complessità e la dimensione globale del fenomeno, sarebbe auspicabile lo sviluppo - a livello internazionale - di un sistema di controllo e segnalazione di prodotti contraffatti presenti su piattaforme, con il diretto coinvolgimento dei soggetti interessati, per ottenere un incremento della responsabilizzazione in capo agli operatori commerciali attivi in internet, al fine di aumentare la possibilità di contrasto alla contraffazione.

Un particolare interesse rivestono le disposizioni contenute negli articoli da 15 a 17 della proposta di legge in esame.

In particolare l'articolo 15 "obbligo di tracciabilità e di etichettatura" va nella direzione da tempo auspicata da Confartigianato di realizzare un sistema generalizzato di tracciabilità dei prodotti.

Questo sistema – unitamente all'inasprimento delle pene e all'attività di contrasto delle forze di polizia – rappresenta la via necessaria per tutelare il made in Italy e ridurre la circolazione dei beni contraffatti, attraverso la consapevole informazione dei consumatori.

Fermo restando il giudizio positivo, riteniamo utile segnalare alcuni elementi correttivi che potrebbero migliorare l'efficacia della norma e la sua sostenibilità da parte delle imprese.

In primo luogo, appare necessario riflettere sull'introduzione di un obbligo generalizzato per tutti i prodotti e beni immessi in commercio in Italia, che **rischia di essere considerato contrario al diritto dell'Unione europea**, relativamente al principio della libera circolazione dei beni.

Tali norme, infatti, destinate ad applicarsi indiscriminatamente a tutti i prodotti, anche quelli provenienti da Paesi Membri, difficilmente otterrebbero una valutazione positiva da parte della Commissione europea in fase di controllo preventivo.

E' evidente che un regime obbligatorio e generalizzato garantirebbe ai massimi livelli i prodotti nazionali e sarebbe fortemente auspicabile da parte delle imprese. Tuttavia, il rischio che le norme in questione possano trovare la preclusione da parte delle Istituzioni europee e si possa ingenerare confusione nel quadro di regolamentazione che ne scaturirebbe (fino alla ipotesi estrema che il vincolo varrebbe soltanto per i produttori italiani e per i prodotti destinati al mercato nazionale), consigliamo un'adeguata ponderazione della introduzione dell'obbligo e la valutazione attenta di un più opportuno **sistema volontario**, magari sostenuto da incentivi e campagne di informazione.

Peraltro, andrebbe anche valutata l'opportunità di **operare alcune distinzioni per categorie merceologiche**, affidando al decreto ministeriale attuativo - previsto dal comma 7 - il compito di escludere taluni prodotti che per natura o modalità di consumo mal si adattano all'obbligo di QR code o di trovare, per questi, modalità alternative di etichettatura.

Ciò vale, ad esempio, per i prodotti alimentari sfusi che non sono soggetti all'obbligo di etichetta (sulle quali la norma in esame imporrebbe di inserire il QR code), bensì hanno l'obbligo di dotarsi di un registro degli ingredienti.

In secondo luogo, suscita perplessità l'obbligo, introdotto dal comma 2, di riportare nelle etichette dei beni e dei prodotti la dicitura: *“Questo bene è stato prodotto e lavorato senza ricorrere al lavoro minorile e nel pieno rispetto dei diritti umani e dei lavoratori”*.

Pur condividendo la *ratio* della misura, si ritiene che questa possa avere una effettiva efficacia e veridicità soltanto previa introduzione di un sistema di piena tracciabilità, collegato ad un sistema di verifiche che non lo rendano una mera dichiarazione di intenti priva di effettività.

Sempre in relazione all'articolo 15, riteniamo, inoltre, non adeguatamente proporzionate le sanzioni previste (da 4 a 10 anni di reclusione e da 40.000 a 200.000 euro di multa) per la mancata apposizione del QR code, che appaiono eccessive e addirittura sperequate rispetto alla ipotesi ben più grave delle possibili false dichiarazioni ivi contenute, tenendo conto che questa fattispecie potrebbe rendersi applicabile anche ad una mera dimenticanza da parte del produttore.

La stessa considerazione si può estendere anche alle altre ipotesi di reato previste dall'articolo 15 e punite con la stessa severità, le cui sanzioni appaiono del tutto sproporzionate soprattutto quando **sono riferite a piccole produzioni locali**, per le quali la mera assenza del QR code avrebbe effetti abnormi sul produttore.

Relativamente a tutta la sfera sanzionatoria, si suggerisce un **potenziamento delle sanzioni accessorie**, che potrebbero aggiungersi alla pubblicazione della sentenza:

- revoca, nei casi più gravi, di iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività nello stabilimento produttivo o nell'esercizio commerciale;
- divieto o revoca dell'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- espulsione automatica o divieto di accesso nel territorio di soggetti condannati, responsabili di reati di contraffazione aventi nazionalità estera;
- interdizione all'accesso ai varchi doganali agli spedizionieri condannati per reati di contraffazione.

Sarebbe inoltre opportuno **introdurre lo strumento della distruzione** degli articoli contraffatti quale prassi ordinaria a seguito dei sequestri.

Sempre sotto il profilo delle responsabilità penali e del relativo sistema sanzionatorio, andrebbero, infine, attentamente **considerati i profili di responsabilità in caso di filiere produttive.**

Andrebbe chiarito, infatti, se ricade nella ipotesi di reato previste dall'articolo 15 anche chi ad esempio dichiara inconsapevolmente, attraverso il QR code, l'origine falsa di un ingrediente e/o componente acquistati dai propri fornitori che abbia a sua volta dichiarato il falso, con il rischio di incorrere nelle sanzioni all'uopo previste per le dichiarazioni false (art. 515 c.p. "frode nell'esercizio del commercio" o art. 517 c.p. "vendita di prodotti industriali con segni mendaci") laddove il sistema di tracciabilità non sia compiutamente definito, anche nelle modalità tecniche di sua predisposizione, sulla base del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 15.

Questa responsabilità, senza la definizione di un quadro certo sul sistema di tracciabilità e sulle relative modalità tecniche di implementazione, parrebbe infatti sproporzionata rispetto alla reale possibilità di controllare la filiera produttiva, soprattutto da parte di micro e piccole imprese, prive della forza economica ed organizzativa necessaria allo scopo di controllo e verifica della propria filiera di fornitura.

In ultimo si condivide quanto previsto dal comma 8 in materia di controllo da parte della Guardia di Finanza, laddove è previsto che questa possa avvalersi della collaborazione anche delle associazioni di categoria (oltre che delle camere di commercio), nell'attività di controllo sulle veridicità del sistema di tracciabilità.

Positiva anche la prescrizione dell'**articolo 16** del disegno di legge recante una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali.

I principi e i criteri direttivi appaiono volti in larga parte a realizzare un testo unico, con funzioni di: individuazione delle norme vigenti, coordinamento delle disposizioni e ricognizione delle norme abrogate, realizzando un quadro di lettura certo ed univoco, relativamente alla stratificazione delle norme che si sono succedute nel tempo. Sotto questo profilo sarebbe auspicabile che, nella ricostruzione del quadro normativo, si tenesse anche conto della variegata ed articolata giurisprudenza interpretativa che si è formata al proposito.

Il comma 1, lett. d), invece, introduce l'istituzione del **marchio "100% Made in Italy"** da apporre sui beni e prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana e i cui procedimenti di produzione e di lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale.

Anche in questo caso, è necessario verificare attentamente i profili di incompatibilità con i principi comunitari (articoli 34-36 TFUE), **di introdurre restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché "qualsiasi misura di effetto equivalente"**. Ciò al fine di non veder vanificato lo sforzo parlamentare di addivenire ad una disciplina organica per intervento dell'Unione europea.

Come è noto, infatti, Commissione UE, Corte di giustizia UE e Corte costituzionale hanno interpretato tale divieto fino a ricomprendervi anche l'istituzione di marchi di origine come quello in esame. Pertanto, in assenza di un cambiamento di interpretazione da parte degli organi citati, tali norme appaiono di dubbia compatibilità.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che i citati principi e criteri direttivi sono privi di disposizioni in materia di sanzioni che tutelino il corretto uso del marchio.

Andrebbero, infine, previsti criteri per il migliore coordinamento tra il marchio “100% Made in Italy” e il sistema di etichettatura obbligatoria di cui all’articolo 15, nonché per l’esecuzione dei relativi controlli.

Si condivide, infine, quanto previsto dall’**articolo 17** in tema di campagna di informazione sul tema della contraffazione. E’, infatti, fondamentale che, ancor prima delle necessarie attività di controllo e repressione, siano svolte **azioni di corretta informazione e sensibilizzazione dei consumatori**, promuovendo campagne di comunicazione sui danni economici e i rischi cui si va incontro acquistando merci contraffatte.

È necessario che cresca nel Paese la consapevolezza dell’attenzione del consumatore al valore intrinseco del prodotto, piuttosto che al marchio, ed è necessario fare crescere l’idea che ciò che conta non è tanto il marchio, ma il valore che lo stesso marchio racchiude in termini di qualità, serietà e sicurezza del prodotto.

Importante anche **far comprendere al consumatore che la contraffazione di alcuni prodotti, rappresenta un pericolo immediato, una vera e propria minaccia alla salute e alla sicurezza.**

Inoltre da sempre Confartigianato sostiene che politiche volte ad aumentare il livello di informazione sull’origine delle merci e di consapevolezza del consumatore domestico e internazionale su ciò che intende acquistare, possano valorizzare le produzioni italiane a cui da sempre i mercati riconoscono un maggior valore legato alla qualità produttiva e innovativa, ancorché unita alla nostra tradizione e alla nostra cultura.